

COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER INSTALLAZIONE IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE

(Approvato con delibera di C.C. n. 03 del 23/03/2010)

COMUNE DI CASTROFILIPPO

Regolamento per installazione impianti telefonia mobile

TESTO COORDINATO

Approvato con delibera di C.C. n. 03 del 23.03.2010

INDICE

Articolo 1 *Finalità*

Articolo 2 *Ambito di applicazione e definizioni*

Articolo 3 *Obiettivi*

Articolo 4 *Obiettivi di pianificazione*

Articolo 5 *Programmi annuali di sviluppo delle reti*

Articolo 6 *Criteri di localizzazione*

Articolo 7 *Inserimento ambientale*

Articolo 8 *Divieti e limitazioni di installazione degli impianti*

Articolo 9 *Aree sensibili*

Articolo 10 *Provvedimento autorizzatorio e comunicazione*

Articolo 11 *Termine perentorio di realizzazione*

Articolo 12 *Comunicazione della fine dei lavori*

Articolo 13 *Certificato di conformità post-attivazione*

Articolo 14 *Riduzione a conformità*

Articolo 15 *Vigilanza e controlli*

Articolo 16 *Verifica tecnica*

Articolo 17 *Sanzioni*

Articolo 18 *Rinvio a norme statali e regionali e criterio di prevalenza*

Articolo 19 *Entrata in vigore*

Articolo 20 *Disposizioni transitorie*

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento, il monitoraggio, la localizzazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio mobile (S. r. m.) e per le trasmissioni in standard DVBH.
2. In particolare, il Regolamento detta la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H, del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, del monitoraggio e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento e di razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile o Stazione radio base e per le trasmissioni in standard DVB - H.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. *Infrastruttura*: insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e per le trasmissioni in standard DVB-H;
 - b. *Impianto*: sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - c. *Antenna*: dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche;
 - d. *Tilt*: inclinazione verso il basso, di pochi gradi, della direzione di puntamento di un'antenna al fine di evitare interferenza fra altre BTS.
 - e. *BTS*: Base Transceiver Station, detta anche S. r. b. - unità funzionale costituita dall'insieme di ricetrasmittitori e degli apparati che consentono la copertura radio ad una cella.
 - f. *S.r.b.*: stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati e videofonia;
 - d1. GSM - Global System for Mobile Communication;
 - d2. UMTS - Universal Mobile Telecommunication System;
 - d3. Cella - porzione di territorio servita da una S.r.b.
 - d3. Picocella (centrale radio base in grado di coprire 100-200 m);
 - d4. Microcelle (centrale radio base in grado di coprire 200-1000 m);
 - d5. Celle (centrale radio base in grado di coprire 1000-15.000 m);
 - d6. Macrocelle (centrale radio base in grado di coprire 15.000-30.000 m);

g. *Broadcasting*: tipo di antenne trasmettenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (stazioni radio base per la telefonia mobile); tali antenne in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione una area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare, e l'insieme di queste celle forma una rete denominata "Rete cellulare";

h. *DVB-H*: acronimo di Digital Video Broadcast - Handheld. Il DVB-H è uno standard per la trasmissione di contenuti televisivi in forma digitale su dispositivi portatili compatibili come telefonini, palmari, laptop, che coniuga alta qualità d'immagine e velocità di trasmissione dati. Questo standard è ufficialmente supportato dall'Unione Europea;

i. *Gestore*: soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;

j. *Programma di sviluppo delle reti*: sistema di analisi e studio che ciascun Gestore propone all'Amministrazione per lo sviluppo della propria rete in un determinato anno solare;

k. *Limiti di esposizione*: costituiscono il valore di soglia che non deve mai essere superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti dell'esposizione;

l. *Valore di attenzione*: costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (ossia abitativi, scolastici, ospedalieri o destinati a permanenze prolungate), essendo connesso alla prevenzione dei possibili effetti cronici o a lungo termine, derivanti dalle esposizioni prolungate;

m. *Obiettivi di qualità*: valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti dove vengano superati i valori di attenzione;

n. *Frequenza*: numero di oscillazioni compiute in un secondo;

o. *Hertz*: unità di misura della frequenza;

p. *C.E.M.*: campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;

q. *Onda Elettromagnetica*: un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile, e così via; il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo e pertanto è ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte;

r. *Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti*: le prime, come i raggi gamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai 10 milioni di miliardi di

hz, che, pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con questa possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;

s. *ARPA*: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione dei campi elettromagnetici;

t. *Co-Siting o coubicazione*, localizzazione di più operatori su un medesimo sito;

u. *Sistemi intelligenti e trasmissione discontinua*: consta di trasmettitori che permettono di disattivare un canale radio quando non viene utilizzato, in modo da attivarlo e trasmettere potenza solo quando si vuole parlare. Il controllo di potenza consiste nel regolare la potenza emessa (dal terminale e dalla stazione radio base) al fine di garantire una buona qualità della connessione con il minimo livello di emissione (ad esempio in funzione della distanza tra telefonino e stazione radio base). La trasmissione discontinua (DTX) è una prestazione in grado di riconoscere le pause durante il corso di una comunicazione e quindi interrompere l'emissione di potenza durante il periodo di silenzio.

3. Si applicano comunque le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Articolo 3

Obiettivi

1. Il Regolamento, in attuazione del principio di "precauzione", ritenuto prioritario, intende:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) salvaguardare il contesto ambientale, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
- e) utilizzare le migliori tecnologie, disponibili al tempo, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti;
- f) perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla "legge quadro";
- g) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- h) conseguire, nell'esercizio degli impianti, il principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001.

Articolo 4

Principi ed Obiettivi di pianificazione dei Gestori assentiti dall'Ente

1. Nella individuazione dei siti per l'installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili dal Regolamento e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi dianzi indicati, il Comune si riserva di operare anche su base concertativa e negoziale con i Gestori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise, prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee.

3. Nella programmazione di nuovi impianti si persegue comunque la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali.

4. I Gestori si impegnano a trovare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell'esposizione dei cittadini. In tal senso, si indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di cubicazione di impianti, l'installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiore a quattro in una medesima localizzazione.

In ogni caso, in ipotesi di cubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell'esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l'effettiva potenza e le caratteristiche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto.

5. La pianificazione contenuta nei programmi annuali di sviluppo delle reti, di norma ed ove possibile, dà priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire al Comune l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale.

6. In sede di localizzazione di nuovi impianti occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante, con riferimento ad un raggio di 200 metri, così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione *ex*

novo, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.

Articolo 5

Programmi annuali di sviluppo delle reti

1. Al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio, nonché per assicurare il loro corretto insediamento urbanistico e territoriale, entro il 15 Giugno di ogni anno, i Gestori interessati presentano al Comune di Castrolibero il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, nonché il programma degli impianti che intendono modificare, delocalizzare e potenziare.

2. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude al Gestore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nel precedente atto di pianificazione, salva la possibilità di una sola deroga.

3. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che su supporto informatico secondo le indicazioni dell'Amministrazione, in particolare, ferma ogni specifica necessità di volta in volta verificata, devono essere prodotti:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:2.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1:2.000 con l'individuazione delle aree nell'ambito delle quali si intendono localizzare i nuovi impianti, nonché degli impianti esistenti da sottoporre ad interventi di modifica delle caratteristiche di emissione;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss - Boaga fuso ovest.

Articolo 6

Criteri di localizzazione

1. I soggetti interessati ad installare impianti del tipo descritto negli articoli 1-2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca, al livello più basso possibile, i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

2. Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti questi criteri:

- a) aree agricole; nel caso di aree sottoposte a particolari vincoli è necessaria la preliminare l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti alla tutela del vincolo;
- b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali , aree artigianali prevalentemente a bassa occupazione;
- c) aree di rispetto stradale ed autostradale;
- d) aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
- e) aree di pertinenza e di rispetto degli impianti di depurazione;
- f) aree interessate da cave o da impianti di recupero inerti;
- g) aree di pertinenza di stazioni rifornimento carburanti.

.....3. All'esterno di ogni impianto radiotrasmittente, in posizione ben visibile per la popolazione e ad un'altezza dal suolo non superiore a m. 2,00, deve essere posizionato un cartello recante le informazioni di cui al Decreto dell'Assessore regionale Territorio ed ambiente n. 35/Gab del 21.02.2007 come modificato dal D.A. n. 111/ Gab del 27.08.2007 e successive eventuali modifiche, nonché gli estremi dell'autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto o alla sua modifica (numero e data di emissione del provvedimento amministrativo).

Articolo 7

Inserimento ambientale

1. I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante.

A tale scopo, gli stessi, debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici comunali e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato.

2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, fermo restando le disposizioni già indicate all'art. 4, devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Articolo 8

Divieti e limitazioni di installazione degli impianti

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a. nelle aree sensibili così come definite dall'articolo 9;
- b. nelle aree e negli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio– e s.m.i., salvo espresso parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;

c. a meno di 200 metri da strutture sanitarie, scolastiche e altri siti sensibili.

d. a meno di 50 metri da edifici adibiti a civile abitazione o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle 4 ore;.

2. All' interno delle zone residenziali del centro abitato, così come definito dal P.R.G. vigente, e per una fascia di rispetto di 200 m , è consentita l'istallazione di tecnologie a corto raggio, come ad esempio le Picocelle e Microcelle.

Solo se tutte le localizzazioni previste all' art. 6 si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, e comunque, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle aree sensibili e la fascia di rispetto di 200m da questi ,così come indicate all'articolo 9 del presente Regolamento.

In tali casi si dovranno valutare prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale, per ridurre l'impatto visivo

Articolo 9

Aree sensibili

1. Per aree sensibili si intendono:

a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;

b) strutture sanitarie e case di cura;

c) parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale;

Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente Regolamento.

Articolo 10

Provvedimento autorizzatorio e comunicazione

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, sono subordinati al rilascio del titolo di legittimazione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", previo parere tecnico preventivo favorevole dell'ARPA, competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti ulteriormente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge n. 36/2001, del dPCM 8 luglio 2003 e del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interventi di cui al primo comma non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II della Parte I del dPR 6 giugno 2001 , n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" In ogni caso la realizzazione

di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del citato DPR n. 380/2001.

3. L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge, ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto;

2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto;

3. idonei elaborati tecnici descriventi l'impianto.

4. L'istanza deve essere conforme all'allegato n. 13 - Modello A del Codice, concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.

La stessa deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge n. 36/2001 ed al dPCM 8 luglio 2003 e successive eventuali modifiche ed integrazioni misurate secondo le modalità e del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, nonché il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 – 7 (data pubblicazione 2001 – 01), *"Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana"* e CEI 211 – 10 (data pubblicazione 2001-04), *"Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza"*.

5. Nel caso di installazione di impianti con potenza di emissione uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all'allegato n. 13 - Modello B del Codice.

Anche in questo caso è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo di ARPA di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

6. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di

banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

7. Copia dell'istanza ovvero della DIA deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA, Dipartimento provinciale di Agrigento, per esprimere il prescritto parere tecnico preventivo.

Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. Il Gestore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA.

8. Il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

Articolo 11

Termine perentorio di realizzazione

1. Le opere, autorizzate nei modi e termini del Regolamento, dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di notifica o ritiro del provvedimento autorizzatorio.

2. Nel caso di silenzio-assenso, consentito dalla legge, il termine di decadenza di cui al comma precedente decorre dalla data di formazione del medesimo.

Articolo 12

Comunicazione della fine dei lavori

1. La fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata, entro quindici giorni, al Comune di Castrolibero, nonché all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Agrigento, e all'Azienda USL, per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di fine dei lavori il Gestore degli impianti deve trasmettere il collaudo attestante la conformità delle opere eseguite con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

Articolo 13

Certificato di conformità post-attivazione

1. Il Gestore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare all'ARPA, all'Ispettorato provinciale del Ministero delle Comunicazioni ed al Comune, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire all'ARPA l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del dPCM 8 luglio 2003 e del presente Regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

I risultati di detta indagine, riportati dall'ARPA in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed al Gestore.

2. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.

Articolo 14

Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal dPCM 8 luglio 2003 e dal presente Regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal dPCM 8 luglio 2003 e dal presente Regolamento.

2. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente.

Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza.

3. L'esecuzione delle necessarie verifiche è di competenza dell'ARPA che procede con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del dPCM 8 luglio 2003, nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge n.36/2001.

Qualora ARPA, nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su richiesta del Comune, accerti il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto effettuare un monitoraggio presso siti prossimi alla postazione ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile attendere un risultato analogo.

Entro trenta giorni dal termine dell'accertamento i risultati dell'indagine dovranno essere comunicati dall'organo accertatore all'Autorità giudiziaria, alla Regione, al Comune ed ai Gestori che concorrono al superamento nei siti individuati.

4. Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate.

5. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della informativa dell'ARPA, comunica gli esiti dell'accertamento ai Gestori, avviando –di concerto con l'ARPA- le necessarie procedure di risanamento mediante l'emanazione di ordinanza sindacale.

6. Qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, i Gestori interessati, entro novanta giorni, predispongono attraverso piani di

risanamento tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della eventuale regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli operatori. Qualora ciò non venga realizzato entro i predetti termini, gli impianti verranno rimossi.

Articolo 15

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA).

L'ARPA può effettuare controlli e verifiche sia su richiesta del Comune sia del singolo cittadino.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento tramite il personale dell' U.T., il quale può avvalersi anche della Polizia Municipale.

3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori ed ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Articolo 16

Verifica tecnica

1. Il Comune, avvalendosi dell' ARPA, dell'Azienda USL, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica tecnica della conformità dell'impianto in esercizio, e della veridicità delle dichiarazioni allegate dai Gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del presente Regolamento.

2. Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo almeno con cadenza quadriennale. Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 22 febbraio 2001n. 36 e dal dPCM 08 luglio 2003 e successive eventuali modifiche o aggiornamenti, e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal Gestore al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori.

La metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica è quella fissata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del Direttore Generale del 29 maggio 2008 e successive eventuali modifiche, aggiornamenti o sostituzioni.

3. Restano ferme le competenze, secondo la normativa vigente, della Polizia Municipale e del Servizio comunale preposto ai controlli di tipo urbanistico e edilizio, ove se ne

ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA -Dipartimento Provinciale di Agrigento-, effettua periodiche verifiche strumentali nei punti ritenuti più significativi e, in particolare, nei siti sensibili.

5. In tutti i casi in cui l'ARPA rileva, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati al Comune, che provvede alla applicazione delle sanzioni di legge previste dal presente Regolamento.

Articolo 17

Sanzioni

1. In tutti i casi in cui viene accertata una violazione alle norme che disciplinano la materia, salvo che il caso non costituisca reato, vengono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 01.08.2003 n. 259 e dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e successive eventuali modifiche.

Per quanto attiene le singole competenze al riguardo e le modalità di versamento delle sanzioni si richiama la Circolare del 21 Dicembre 2007 emanata congiuntamente dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente e dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze.

2. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

Articolo 18

Rinvio a norme statali e regionali e criterio di prevalenza

1. Per quanto non disciplinato o previsto dal presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni e il regime transitorio per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si rinvia alle normative statali e regionali vigenti o emanate successivamente.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

Per gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del d. P. C. M. 8 luglio 2003, che non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente Regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della

popolazione ai campi elettromagnetici, deve essere richiesta la delocalizzazione, in particolare di quelli installati in aree sensibili o a meno di 200 mt. Di tali impianti i Gestori propongono il trasferimento in siti idonei, da effettuare entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in mancanza di tali individuazioni, l'impianto dovrà essere rimosso.

A tal fine il Comune favorisce forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica con canoni concordati, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento degli impianti